

STATUTO

Titolo I - Denominazione, Sede e Finalità

Art. 1 - Denominazione.

1. E' costituita, nel rispetto del codice civile e della normativa contenuta nel D.Lgs. 117/2017 e sue successive modificazioni ed integrazioni, l'associazione senza scopo di lucro denominata **"COMITATO PER UNA LIBERA INFORMAZIONE RADIO TELEVISIVA E.T.S. "** in sigla **"CLIRT E.T.S"**.

2. Si contraddistingue con il logo CLIRT sormontato dal monogramma TV di cui si unisce la figura allo scopo di tutelarne l'immagine.

Art. 2 - Sede.

1. L'Associazione ha sede in Marostica (VI).

2. Avendo più di cinquecento associati l'Associazione può modificare la sede e anche istituire sedi secondarie su deliberazione del consiglio direttivo.

Art. 3 - Finalità sociali e durata.

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche e di utilità sociale.

2. Le attività che svolge in via principale sono quelle previste dall'articolo 5, primo comma, lettera w) del D.lgs 117/2017 e più specificatamente sono relative alla tutela, alla promozione e al sostegno dei diritti fondamentali dei cittadini e in particolare alla tutela, alla promozione e al sostegno del diritto fondamentale alla libera informazione radiotelevisiva contro ogni predominio pubblico o privato, in favore della libera circolazione delle idee.

3. Per tali scopi l'associazione promuove incontri e dibattiti; istituisce corsi di formazione, partecipa a trasmissioni radiofoniche e televisive, interviene sulla stampa e con ogni altro mezzo divulgativo per informare sullo stato dei media, i condizionamenti e i loro prodotti; indice manifestazioni, denuncia e avanza proposte in ogni sede opportuna. Inoltre l'associazione, a norma delle leggi vigenti, fornisce assistenza ai propri associati che vogliano esercitare il loro diritto di disdetta al c.d. "Canone RAI", e i loro diritti di cui all'art. 1, comma 153 lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, nonché in caso di eventuale successivo contenzioso conseguente a tale determinazione.

Promuove ed eroga borse di studio, anche in collaborazione con Dipartimenti Universitari o Istituti di Formazione di ogni ordine e grado, finalizzate all'approfondimento delle materie, siano esse giuridiche, economiche e comunque di interesse per l'attività e gli scopi perseguiti dall'associazione. Per il perseguimento delle finalità e degli scopi associativi, l'Associazione potrà stipulare convenzioni e accordi con terzi miranti a garantire il rispetto e la tutela dei diritti fondamentali degli associati.

4. I proventi delle attività saranno utilizzati per sostenere i costi delle iniziative istituzionali; in nessun caso possono essere divisi tra gli associati anche in forma indiretta.

5. L'associazione può esercitare attività diverse da quella

principale solo a livello secondario e strumentale , secondo criteri e limiti stabiliti dalle normative in materia, anche emanate successivamente.

6. L'Associazione ha durata illimitata ma potrà essere sciolta in qualsiasi momento con deliberazione dell'Assemblea, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Titolo II - I Soci

Art. 4 - I Soci.

1. Possono far parte dell'associazione le persone fisiche maggiori d'età, che ne condividono gli scopi e accettano lo statuto ed i regolamenti. E' esclusa la temporaneità della partecipazione.

2. Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri.

3. La quota associativa, personale e non trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa, non è né rimborsabile né rivalutabile.

4. La tessera di iscrizione costituisce titolo di partecipazione all'Associazione. Il versamento della quota associativa annuale è titolo di partecipazione all'Assemblea e all'esercizio del relativo diritto di voto di cui all'art. 8 del presente Statuto.

5. L'ammissione dei soci è di competenza del Consiglio Direttivo, su presentazione di apposita richiesta scritta. Il richiedente già a partire dalla data di presentazione dell'istanza di cui sopra viene iscritto a Libro Soci godendo di tutti i diritti previsti dal presente Statuto, compreso quello di ricevere immediatamente la tessera sociale. Tale domanda sarà successivamente vagliata dal Consiglio Direttivo dell'associazione che, in assenza di motivi ostativi gravi, confermerà l'iscrizione del richiedente stesso. In caso di diniego, verrà immediatamente comunicata al richiedente la decisione del Consiglio Direttivo con l'invito allo stesso a restituire la tessera sociale.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci.

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e/o di indennità chilometriche relative allo svolgimento di attività istituzionali previamente autorizzate dagli organi associativi, nei limiti stabiliti dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

3. I soci si impegnano ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni impartite dal consiglio direttivo.

4. L'associato non potrà dare vita o partecipare ad attività, in proprio o collettive, né promuovere, partecipare, o rappresentare, direttamente o indirettamente, associazioni che perseguono le medesime finalità e scopi del CLIRT o che comunque per finalità organizzative e metodi operativi contrastino con le finalità e le ragioni del CLIRT.

5. I soci svolgeranno la propria attività per il perseguimento dei fini istituzionali prevalentemente in modo personale, volontario

e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 6 - Recesso ed esclusione del socio.

1. Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

2. Può essere escluso dall'associazione il socio che contravviene ai doveri di socio o di consigliere stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti o per comportamenti che ostacolino lo svolgimento delle attività associative nonché per dichiarazioni che risultino offensive e lesive dell'onorabilità di altri soci, degli Organi dell'Associazione e dei loro componenti e dei Volontari che prestano la propria opera all'interno dell'Associazione e, comunque, in ogni altro caso nel quale si ravvisi ricorrere gravi motivi.

3. L'esclusione da socio è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato, anche senza formalità di procedura, le giustificazioni dell'interessato. Il Consiglio Direttivo può emanare appositi regolamenti diretti a disciplinare la procedura di audizione e di esclusione del socio.

4. In tutti i casi l'ex associato non potrà per tre anni dare vita o partecipare ad attività, in proprio o collettive, che per finalità organizzative e metodi operativi contrastino con le finalità e le ragioni del Clirt.

Titolo III - Organi dell'associazione

Art. 7 - Organi sociali.

1. Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- il Vice Presidente,
- il Tesoriere,
- L'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti.

Art. 8 - Assemblea dei soci.

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Possono partecipare all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci che hanno versato la quota associativa alla data della delibera del consiglio direttivo che dispone la convocazione dell'assemblea dei soci stessa.

2. La convocazione dell'Assemblea avverrà mediante invito del Presidente da spedire a mezzo posta, anche elettronica, o mediante pubblicazione su alcuni quotidiani o sul sito internet dell'Associazione, anche in via alternativa tra loro, dell'invito medesimo almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente oltre alla data, anche il luogo e l'ordine degli argomenti da trattare.

3. L'Assemblea è convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo

scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9 - Modalità di funzionamento dell'assemblea.

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di suo impedimento o su delega di questi, dal Vice Presidente o da altro socio scelto dai presenti.

4. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice salvo quando è previsto diversamente dallo statuto. Vigè il principio del voto singolo e personale. Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente dell'associazione. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti dell'associazione a ciò espressamente autorizzati dal consiglio direttivo. Avendo l'associazione un numero di associati superiore a cinquecento, ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di cinque associati.

5. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario che lo sottoscrive unitamente al presidente dell'assemblea.

6. I soci hanno diritto di consultare il verbale e di estrarne copia.

Art. 10 - Compiti dell'Assemblea.

1. L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva la relazione morale e finanziaria del consiglio direttivo;
- approva il bilancio redatto secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 117/2017 presentato dal consiglio direttivo;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva i regolamenti ed ogni loro modifica;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.

Art. 11 - Consiglio Direttivo.

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque, sette o nove membri, sempre quindi in numero dispari, eletti dall'Assemblea e scelti anche tra i non associati. Dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli giuridici associati.

2. Nella prima riunione convocata dal primo eletto entro trenta giorni dalla elezione, il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

3. Il Presidente convoca il Consiglio mediante comunicazione scritta o con mezzi elettronici o telematici, anche in audio-video conferenza, almeno tre giorni prima, salvo i casi urgenti per i quali non si richiedono formalità nè termini.

4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o da un loro Consigliere delegato e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Su richiesta del Presidente, possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, professionisti e esperti, necessari per l'analisi di specifiche questioni tecniche nonché il Direttore, se previsto.

5. Il Consiglio delibera con la maggioranza dei presenti.

6. I verbali delle riunioni trascritti in apposito registro saranno sottoscritti dal verbalizzante e controfirmati da chi ha presieduto la riunione.

7. I Consiglieri che partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo sono tenuti a garantire la riservatezza e il riserbo dei lavori del Consiglio e non possono, senza previa autorizzazione del Consiglio stesso, divulgare a terzi non soci il contenuto delle decisioni e i documenti, conosciuti o pervenuti in loro possesso, nell'esercizio del proprio incarico.

Art. 12 - Funzioni del Consiglio.

Spetta al Consiglio Direttivo:

a) deliberare sulle attività per l'attuazione dei fini statutari avendo competenza generale salvo quanto dallo Statuto riservato all'Assemblea;

b) decidere in merito all'ammissione dei soci o alla loro esclusione;

c) determinare la misura e i termini di versamento della quota associativa;

d) redigere il bilancio ai sensi di quanto previsto in materia dal D.Lgs 117/2017, da presentare all'assemblea nei termini previsti dallo statuto;

e) redigere la relazione morale e finanziaria da presentare all'assemblea;

f) deliberare il cambio della sede ed istituire sedi decentrate;

g) costituire al suo interno un Comitato Esecutivo per la gestione operativa di parte o dell'intera attività istituzionale deliberandone la composizione, le competenze, il funzionamento e le scadenze.

Determinati poteri del consiglio possono essere conferiti, con apposita delibera, ad uno o più componenti dell'organo consiliare stesso, in forma congiunta o libera e disgiunta .

Art. 13 - Decadenza e revoca dalla carica di consigliere.

1. Si decade dalla carica di Consigliere: a) per dimissioni scritte ed inviate al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono irrevocabili e immediatamente efficaci; b) per assenza senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio; c) per perdita della qualifica di socio; in questi casi la decadenza viene deliberata, previa verifica dei presupposti, dal Consiglio Direttivo.

Il Consigliere può essere revocato per violazioni e gravi azioni contrarie allo statuto, ai regolamenti e alle finalità dell'associazione e in ogni altro caso nel quale si ravvisi ricorrere gravi motivi; la revoca del Consigliere viene in questo caso deliberata dall'Assemblea.

2. Nei casi di decadenza, di revoca o morte del Consigliere si provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti.

Art. 14 - Il Presidente.

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, con la presenza dei due terzi dei componenti e il voto della maggioranza dei presenti.

2. Dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed è rieleggibile per non più di tre volte consecutive.

3. Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza anche in giudizio dell'associazione.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni, sorveglia l'andamento amministrativo dell'associazione.

5. Spetta al Presidente l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive del Consiglio al quale riferisce dell'attività compiuta e in casi di necessità e urgenza può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma convocando al più presto il Consiglio Direttivo per la ratifica.

6. E' facoltà del Presidente attribuire funzioni di rappresentanza, dietro apposita delega, ad un Consigliere o ad altre persone aderenti all'Associazione.

7. Per la decadenza dalla carica di Presidente vale quanto previsto per i consiglieri; inoltre il presidente potrà essere revocato con voto motivato della maggioranza dei consiglieri. In tal caso si provvederà alla nomina del nuovo presidente.

Art. 15 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 16 - Tesoriere.

1. Il Tesoriere amministra il patrimonio dell'associazione, redige i rendiconti presentando la relazione finanziaria al Consiglio

Direttivo.

2. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 17 - L' Organo di controllo ed il Revisore dei conti.

1. La nomina di tali organi, di competenza dell'assemblea, è facoltativa entro i limiti stabiliti del D.Lgs 117/2017. In caso di superamento di tali limiti, vengono applicate le norme relative alla Riforma del Terzo Settore e della legislazione connessa, specificatamente previste in materia di revisione e controllo.

Titolo IV - Patrimonio ed Entrate

Art. 18 - Risorse economiche.

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da :

a) quote associative; b) contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da soci, persone e/o enti pubblici o privati c) raccolte pubbliche di fondi d) altre entrate per attività, anche commerciali, connesse direttamente o indirettamente agli scopi istituzionali dell'associazione, d) altre entrate, anche commerciali, per attività diverse previste dal comma 5 dell'articolo 3 del presente statuto.

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione della attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

3. L'associazione ha il divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni connesse o affini, secondo le disposizioni stabilite dalla Riforma del Terzo Settore o altra legislazione in materia .

Art. 19 - Esercizio sociale - rendiconto economico-finanziario - libri sociali

1. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ossia entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio, da redigere seguendo i dettami previsti dal D.Lgs. 117/2017. Viene applicata in toto la normativa del D.lgs 117/2017 relativamente ai libri sociali obbligatori, alle scritture contabili e alla redazione del bilancio di fine d'anno già citato .

2. Il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito negli articoli statutari precedenti, è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, deve altresì essere depositato presso la sede dell'associazione o pubblicato nel sito internet dell'associazione stessa almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Titolo V - Scioglimento dell'associazione

Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

1. L'associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività della stessa protratta per oltre tre anni.

2. In caso di scioglimento, l'Assemblea, su richiesta del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dei soci, nomina uno o più Liquidatori.
3. L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo, seguendo le disposizioni stabilite dal D.lgs 117/2017.

Titolo VI - disposizioni di attuazione e finali

Art. 21 - Norma di attuazione.

1. Il presente Statuto entra in vigore con la sua approvazione.
2. Resta in carica fino a fine del suo mandato, il consiglio direttivo nominato prima dell'approvazione del presente statuto

Art. 22 - Disposizioni finali.

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni previste dal codice civile, dal D.Lgs 117/2017 e dalle leggi vigenti in materia.